

N. 269/2022 R.G. SENT.
N. 318/2006 RG. N. R.
N. 3386/2022 RG. G.I.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI
E L'UDIENZA PRELIMINARE

DATA DEPOSITO:
23/01/2023
DATA IRREVOCABILITÀ:

N. REG. ESEC.:
N. CAMP. PEN.:
REDATTA SCHEDA IL

COMUNICATA AL P.G. IL

in persona della dr.ssa Gilda Danila Romano, all'esito dell'udienza tenutasi in data 20/12/2022, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

EX ARTT. 442 C.P.P.

ALL'ESITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

NEI CONFRONTI DI:

1. [REDACTED] Antioquia (Colombia), [REDACTED] Antioquia (Colombia), sottoposto per questa causa alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere (in relazione ai reati di cui ai capi (1) e (9) – quest'ultimoo adenominato in questa sede anche (2);

DETENUTO PER QUESTA CAUSA, PRESENTE IN VIDEOCONFERENZA, difeso di fiducia dall'Avv. Francesco Noto, del Foro di Cosenza;

IMPUTATO

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; tutti costituenti la compagine colombiana e venezuelana; [REDACTED]



[REDACTED] tiuutti costituenti la compagine albanese. C [REDACTED]
[REDACTED] Con ulteriori soggetti in corso di identificazione, quali: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(1) Delitto p. e p. all'art. 74, primo, secondo e terzo comma, d.p.r. 09.10.1990 n. 309, poer essersi associati allo scopo dioi commettere più delitti tra quelli previsti all'art. 73 d.p.r. 09.10.1990 n. 309 ed oggetto di contestazione ai capi che seguono, relativi a sostanze stupefacenti del tipo cocaina per quantitativi ingenti, rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato, che, forniti dai CARTELLI colombiani, venivano trasportati dalla Colombia e, attraverso il Venezuela, l'Argentina e la Spagna, importati nel territorio nazionale, ciascuno nello specifico ruolo: [REDACTED] s

[REDACTED]
[REDACTED]
finanziatori dell'associazione;

[REDACTED] quale organizzatore del narco-traffico internazionale;
di partecipi tutti gli altri.

Con le circostanze aggravanti:

Del numero di sodali non inferiore a dieci unità;

Dei quantitativi ingenti di cocaina, oggetto dei fatti trattati nelle singole importazioni.

In Colombia, Venezuela, Argentina, Germania, Portogallo, Spagna, e territorio nazionale [Vado Ligure (SV), Livorno, Genova, Milano, Spilinga (VV), Vibo Valentia, Pordenone], fino all'anno 2010.

[REDACTED]
[REDACTED]
(9) – in questa sede rinominato anche capo (2) – delitti p. e p. agli artt. 110, 112 n. (1), 81 cpv. cod. pen., 73, primo e sesto comma, 80, secondo comma prima ipotesi, d.p.r. 09 ottobre 1990 n. 309, perché, in concorso morale e materiale fra di loro ed in numero di almeno ventiquattro (24) persone, con più azioni esecutive di una medesima risoluzione criminosa, anech in tempi diversi perpetrate, senza l'autorizzaozne di cui all'art. 17 t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, acquistavano, finanziavano, offrivano in vendita, commerciavano, importavano nel territorio nazionale dalla Colombia, offrivano e comunque illecitamente detenevano, fuori dalle ipotesi cintemplate al successivo art. 75 d.p.r. citato, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenbti di tipo cocacina per complessivi Kg. 45, occultata all'interno di un container avente n. [REDACTED] rientranti nella tabella I di cui all'art. 14 d.p.r. citato.

Con le circostanze aggravanti:



- dell'essere stati commessi i fatti da più di cinque persone in concorso tra loro;
 - del quantitativo ingente di cocaina oggetto dell'importazione.
- In Colombia, Venezuela, territorio nazionale (Spilinga, Vibo Valentia, Livorno, Vado Ligure, Genova) ed altrove tra la fine del mese di marzo 2006 ed il mese di luglio 2008.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PUBBLICO MINISTERO: assoluzione per il capo 1, l'affermazione della penale responsabilità per il capo (9), e, previa riduzione per il rito, chiede la condanna alla pena di **anni 8 di reclusione**

DIFESA DELL'IMPUTATO: L'avv. Noto chiede in via principale, emettersi sentenza di assoluzione, in subordine condanna al minimo della pena, ritenendo le circostanze attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. L'udienza preliminare

In data 4 novembre 2022, è stata celebrata l'udienza preliminare, ritualmente fissata, nei confronti di 10 imputati fra cui il G [REDACTED] sottoposto a misura cautelare coercitiva custodiale nell'ambito di questo procedimento, per rispondere dei delitti di cui ai capi di imputazione in epigrafe parzialmente trascritti, avendo altri imputati definito le rispettive posizioni in altra sede.

Nei confronti delle altre nove posizioni chiamate all'udienza, preso atto che le notifiche nei confronti degli stessi – in stato di latitanza – non sono andate a buon fine, si è disposta la rinnovazione della notifica presso il servizio per la cooperazione internazionale di polizia ad opera della Cancelleria.

La difesa di G [REDACTED] ha chiesto la definizione del processo nelle forme del rito abbreviato condizionato a produzione documentale ed ha dato contestualmente atto della rinuncia dello stesso imputato ad ogni eccezione riguardante la nullità degli atti introduttivi del procedimento, rimarcando la volontà del proprio assistito di non sottrarsi all'esecuzione della misura.

La medesima difesa ha contestualmente promosso istanza di revoca della misura cautelare in atto, depositando istanza. Il PM nulla ha osservato in merito alla istanza di

CUR



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

ammissione al rito speciale ed ha riservato di esprimere il proprio parere sulla istanza *de libertate* avanzata.

Il Giudice ha quindi disposto lo stralcio formale della posizione di [REDACTED] con formazione di autonomo fascicolo processuale e, stante la ammissibilità del rito speciale e la pertinenza della documentazione contestualmente prodotta, ha ammesso il rito abbreviato acquisendo la produzione documentale della Difesa.

All'udienza del 2 dicembre 2022, cui il [REDACTED] ha partecipato in videocollegamento, le parti hanno formulato le rispettive richieste, il PM ha chiesto l'autorizzazione al deposito di documentazione, integrante il corredo depositato in sede di sottoprocedimento cautelare avviato dalla istanza di revoca della misura da parte della difesa.

La difesa si è opposta concludendo per la estraneità al presente giudizio.

Il Giudice, rilevato che trattavasi della medesima documentazione già esaminata dalle parti e che la medesima difesa ne aveva fatto menzione per i propri fini nella memoria ex articolo 121 cpp in precedenza depositata, ha ammesso la produzione, integrata altresì da pronunce *medio tempore* rese nel corso delle varie fasi processuali del presente procedimento.

Le parti hanno quindi concluso come in epigrafe specificato.

Alla udienza del 20 dicembre 2022, le parti hanno rinunciato a replicare e, all'esito della camera di consiglio, il processo è stato deciso mediante lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA DI FATTO: PREMessa

In premessa si richiama la previsione di cui all'art. 546, lett. e) c.p.p. che impone al giudice "*la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*" e, vertendosi in ambito di rito abbreviato, la previsione di cui all'art. 442 comma 1 bis c.p.p., la quale specifica che il giudice deve utilizzare gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2, c.p.p. la documentazione di cui all'art. 419 comma 3, c.p.p. e le prove assunte nell'udienza. La richiesta di giudizio abbreviato consente di attribuire agli elementi raccolti nella fase delle indagini (oltre che nel giudizio abbreviato stesso) quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento.

Tanto premesso, la vicenda per cui si procede può essere così ricostruita sulla scorta



delle risultanze emergenti dal fascicolo del Pubblico Ministero e della documentazione prodotta dalle parti nel corso dell'udienza preliminare e nel corso della discussione del giudizio abbreviato, acquisita agli atti e, come tale, pienamente utilizzabile ai fini della decisione.

2. L'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Il presente procedimento trae origine dall'operazione convenzionalmente denominata "Overing" nell'ambito della quale è stata emessa l'ordinanza di misura cautelare custodiale a carico, tra gli altri, dell'odierno imputato, accusati a vario titolo dei reati di cui al dpr 309/1990.

Segnatamente si tratta di una complessa ed articolata attività di indagine condotta dai militari del ROS Reparto Operativo Speciale – Sezione Anticrimine Carabinieri di Catanzaro, sotto la direzione della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, avente come obiettivo di analisi l'attività nel territorio vibonese di un gruppo criminale coinvolto in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dai Paesi del Sudamerica e poi oggetto di distribuzione illecita in Italia.

Il gruppo, variamente composto, annoverava compagini di diversa nazionalità con distinzione di ruoli e settori, anche territoriali, di azione, operanti fra l'Italia, il Venezuela e la Colombia.

Quanto alla figura dell'odierno imputato [REDACTED] questi è accusato di essere intraneo alla compagine sud americana - capo 1 della imputazione - e di essere corresponsabile della condotta finanziamento economico in riferimento ad un carico di sostanza stupefacente del tipo cocaina intercettata dagli organi investigatori in un container per il peso di 45 chilogrammi, come specificato nel capo (9) della imputazione, in questa sede, per ragioni di esposizione processuale, anche rinominato capo (2).

Le indagini espletate e le risultanze giurisdizionali raggiunte nelle altre sedi nell'ambito del presente procedimento hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo criminale come ipotizzato dagli investigatori, operante fra l'Italia e la Calabria nel dettaglio, a composizione italiana, venezuelana e colombiana, mirante alla importazione di un ingente quantitativo di cocaina verso la Calabria, da dove poi veniva smistato verso il nord Italia ed il resto dell'Europa.

Infatti, su alcuni dei fatti complessivamente contestati nella vicenda giudiziaria e comunque per entrambi i capi contestati al G [REDACTED] sono intervenuti pronunciamenti giurisdizionali, quali pronunce dell'anno 2011 e dell'anno 2018 del Tribunale di Vibo Valentia. Le sentenze, che sono state prodotte in questa sede unitamente ad altro corredo



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

documentale, consentono di avvalorare le tesi investigative, sul piano processuale e sostanziale.

L'analisi primariamente ed esclusivamente svolta in questa sede ha mirato ad accertare la correttezza di G. [REDACTED] nell'ambito della associazione e della attività degli altri partecipi che, in varie sedi ed a vario titolo, sono stati ritenuti soggetti responsabili.

Tuttavia, pur a fronte della primigenia contestazione di partecipe nell'associazione, lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa, in sede di formulazione delle proprie conclusioni, ha dato atto di come non sussistano elementi concreti e rilevanti atti a dimostrare il ruolo di partecipe o qualsivoglia altro del Gomez Pineda in seno alla associazione altrove accertata nella sua sussistenza.

L'analisi del capo peraltro non può che operarsi in un momento successivo rispetto al vaglio del fatto specifico, parimenti contestato all'odierno imputato ai sensi dell'articolo 73, commi 1, 2 e 3 del medesimo TU.

3. Secondo il capo in disamina, il [REDACTED] sarebbe da ritenersi responsabile della condotta qui formulata avente ad oggetto il traffico di un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo eroina per il peso di 45Kg.

Il fatto in contestazione prende le mosse, secondo gli atti di indagine, dalla necessità per l'organizzazione di rifarsi della perdita dovuta al precedente sequestro posto in essere dal personale militare operante di un carico di 570 Kg di cocaina avvenuto nel porto di Cartaghena nel mese di novembre 2007. La strategia del gruppo e dell'organizzatore [REDACTED] in particolare, era quella di occultare la cocaina all'interno di un container che sarebbe approdato al porto di Livorno; in loco sarebbe intervenuto il sodale -agente sotto copertura che, avvalendosi della collaborazione di complici in servizio nella struttura portuale, avrebbe avuto accesso al container ove era occultata la sostanza, lo avrebbe aperto, avrebbe recuperato il contenuto, per poi richiudere e sigillare il container sì da impedire di individuare il gesto compiuto.

Captazioni del mese di dicembre 2007, riportano il [REDACTED] che istruisce i suoi complici, gli agenti sotto copertura A. [REDACTED] sul carico di un quantitativo di sostanza fra i 30 ed i 50 chilogrammi, occultati in borse e zaini all'interno del container. Le captazioni fra tali soggetti mostrano il [REDACTED] avanzare richieste e solleciti per farsi restituire dai complici italiani le somme di denaro che servivano per coprire la perdita subita a cagione del precedente sequestro e consentire al gruppo di continuare nel loro agire.



I due complici itaiani, come detto in realtà agenti sottocopertura, hanno proceduto, nell'aprile 2008, ad effettuare i versamenti indicati, a valere su canali di pagamento intestati a soggetti, *recte*: a nominativi che lo stesso [redacted] gli aveva indicato, tali [redacted]

Le successive captazioni registrano il seguito della vicenda, i successivi e serrati contatti fra i protagonisti atti a dare conferma dell'arrivo del container e della presenza all'interno della sostanza .

Il servizio così attuato ha individuato il container interessato, che veniva quindi separato dal resto del carico della nave e posto sotto ispezione. L'ispezione ha esito positivo e la sostanza è stata individuata.

Gli esiti del procedimento permettono di ritenere esaustiva la ricostruzione così effettuata per le vie brevi, atteso che la figura dell'odierno imputato è limitata alle fasi iniziali o comunque esterne alla vicenda fattuale concretamente in contestazione.

4. L'emergenza della figura di [redacted]

Il nominativo "G [redacted]" emerge solamente nelle conversazioni che [redacted] intrattiene coi sodali italiani.

A tale proposito preme e giova operare un *excursus* descrittivo sulle particolari modalità di comunicazione adottate dai sodali della associazione.

Il sistema *de quo* è consistito nell'uso di "bozze di mail" a valere sull'indirizzo di posta elettronica "*italia2francia0@yahoo.it*". Senza procedere all'inoltro di e-mail, tutti i sodali avevano accesso all'account di posta elettronica e scrivevano messaggi salvati in bozza, che tutti potevano quindi leggere per poi lasciare altra bozza in risposta.

Inoltre, i pagamenti o comunque gli scambi di somme di denaro avvenivano mediante il sistema di versamenti mediante la Western Union.

Nella mail (*recte*:bozza) del 20 aprile 2008 il [redacted] comunicando con il suo complice italiano scriveva il messaggio dal seguente tenore: "*Oggetto: versamenti. Testo: stimato amico, perdona il disturbo, ma ho bisogno di pagare gli interessi e voglio chiedervi il favore di inviarli tramite la Westyern Union alcune rate da 1.500, ogni rata a nome di [redacted] [redacted] (due da 1.500,00) in favore rispettivamente di [redacted] [redacted] nei primi giorni di maggio sarò a Panama e manderò alcune foto in sostituzione delle pelli che avevo promesso, li informerò già di quel numero del raccomandato, grazie e un abbraccio*"



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

In data 22 aprile 2008 si registra altro messaggio inviato dagli agenti coperti: "Oggetto: nessun oggetto. Testo: Caro amico, questa mattina ti ho inviato 1.500 euro tramite Western Union, puoi ritirarli da domani mattina con i seguenti dati: mittente: [REDACTED] Stato dell'invio: Italia; importo: 4.098.261 pesos. Numero ricevuta: 7297262164; beneficiario: [REDACTED] Domani mattina ti invio un altro importo. Fammi sapere se va tutto bene" ..

In data 23 aprile 2008, ulteriore messaggio dell'agente di pari tenore: "Oggetto: saluti; testo: Caro amico, questa mattina ti ho inviato 1.500 euro tramite Western Union. Puoi ritirarli da domani mattina con i seguenti dati: mittente: [REDACTED] Stato dell'invio: Italia Importo: 4.098.808 pesos numero ricevuta: 3972472609 beneficiario: [REDACTED] Fammi sapere se va tutto bene".

Sono quindi la richiesta di pagamento e la conferma dell'avvenuto pagamento in due momenti.

È questo l'unico elemento posto a carico di [REDACTED] individuato come soggetto finanziatore, o comunque partecipe nei vari passaggi seguito dagli intranei per far transitare all'interno del gruppo medesimo il denaro necessario per il suo sostentamento, e, nel periodo di riferimento, per assicurare in particolare la ripresa dell'attività all'indomani delle perdite degli ingenti quantitativi sequestrati dall'autorità procedente.

Infatti, al netto del solo dato espistolare fra [REDACTED] l'agente infiltrato, non si ha nessun ulteriore elemento che consenta di individuare il completo e concreto coinvolgimento dell'odierno imputato nella vicenda.

[REDACTED] non compare mai come parte attiva nei contatti fra l'organizzatore ed i sodali infiltrati. Semplicemente il suo nominativo compare nelle interlocuzioni – e non può non rilevarsi che in ogni caso ciò accade per due versamenti di denaro per l'importo complessivo di tre mila euro – come soggetto, *rectius*: come nome del soggetto beneficiario da indicare nella operazione telematica di trasferimento della somma di denaro.

Pertanto, la tecnica utilizzata nel gruppo per operare tali trasferimenti è quella di effettuare pagamenti utilizzando un canale telematico che consente l'effettuazione di trasferimenti di denaro senza necessità di ulteriore identificazione dei soggetti, al netto della sola registrazione sulla piattaforma internet - attività sostanzialmente anonima - e della esibizione di un documento di identità.



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

La procedura, nota ed agevole per la sua facilità, ha consentito alla struttura criminale di effettuare in via immediata tali trasferimenti; d'altro canto lo stesso mittente indica già la data del giorno successivo come momento utile per l'incasso dei soldi.

D'altro canto proprio questo elemento, in uno con gli altri, quale anche la tecnica dell'accesso alle bozze delle mail, è fra gli elementi identificativi di una solida struttura criminale che utilizza strumenti criptati, immediati e di difficile individuazione per compiere le attività illecite.

In tale *modus operandi* si individua solo uno dei soggetti che indica all'altro sodale un nominativo da indicare, all'atto della effettuazione del pagamento, quale soggetto beneficiario del trasferimento stesso e che potrà procedere all'incasso della somma presso la sede dell'ufficio di destinazione, in un trasferimento che peraltro avviene fra l'Italia e la Colombia.

Null'altro può individuarsi a carico di [REDACTED] nei cui confronti si ravvisa solo tale spunto.

Ed il dato rileva sotto plurimi profili:

secondo la tesi sostenuta dall'accusa, il [REDACTED] sarebbe il destinatario di tali somme nei termini per cui, una volta ricevute le stesse, le avrebbe poi devolute ad altri soggetti, [REDACTED], quale fidanzamento per l'acquisto di ulteriori partite di droga, quindi quale fondo economico che il gruppo avrebbe utilizzato per ulteriori affari illeciti nel medesimo settore: acquisto di nuove partite di droga e successiva cessione.

La partecipazione del Gomez è quindi finalizzata al sostentamento del gruppo e ad assicurare la sua operatività.

Ma il limitato apporto che risulta dagli atti e che qui viene portato al vaglio dell'AG non è idoneo a ritenere concretizzata tale condotta.

Infatti, le attività di indagine avrebbero portato alla identificazione di [REDACTED] come soggetto nato a Medellin [REDACTED] e altro destinatario, [REDACTED] nato Medellin l'8 [REDACTED] rispettivamente padre e figlio. Tra i pretesi destinatari infatti si indicano nelle comunicazioni a mezzo posta elettronica in bozza tali [REDACTED] addove [REDACTED] sarebbe nella ricostruzione investigativa [REDACTED] an.

Tuttavia, altro riscontro che consenta di sostenere che il [REDACTED] di cui alla interlocuzione agli atti della indagine e del processo ed il [REDACTED] cui destinatario delle accuse e del procedimento siano la stessa persona.



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

Gli investigatori *in loco* hanno sin dalle prime sollevato dubbi sulla reale identità e a seguire sulla effettiva identificazione del soggetto preteso responsabile attesa la sussistenza di soggetti omonimi a nome [REDACTED] con la impossibilità quindi di pervenire alla corretta formulazione di accusa nei suoi confronti.

Oververosia, i nominativi indicati da [REDACTED] e poi utilizzati dall'agente sotto copertura per effettuare la transazione non sono corredati da alcun ulteriore elemento a fermo e certo riscontro della responsabilità dell'odierno prevenuto.

Inoltre, tale elemento, quindi la mancanza di qualsivoglia certezza di identità del soggetto ritenuto responsabile, fa il pari con altro dato.

A ben vedere non vi è nemmeno la certezza sul compimento della condotta ascritta.

Come detto la condotta incriminata sarebbe stata intervenire nel trasferimento del denaro.

Al riguardo, tuttavia, il meccanismo utilizzato non offre alcuna certezza che il soggetto nominativamente indicato sia quello che poi materialmente va a incassare e che, nel concreto, ha incassato la somma. Come efficacemente sottolineato dalla difesa, solo in via doppiamente presuntiva si può ritenere che il beneficiario, anche a voler ritenere che sia l'odierno imputato, sia il soggetto che poi ha incassato la somma e ne abbia fatto l'uso di cui all'ipotesi accusatoria. Peraltro, all'esito del secondo pagamento [REDACTED] intima al suo interlocutore italiano di effettuare pagamenti di importo diverso, a soggetti diversi.

Quindi voler individuare il soggetto responsabile solo per essere questi, *recte*: il suo nominativo il beneficiario del pagamento appare essere una lettera eccessivamente ipotetica e, seppur suggestiva, non idonea a sostenere l'accusa che oggi viene qui rivolta all'imputato. Non vi è alcuna prova che il [REDACTED] indicato da [REDACTED] sia o meno il soggetto qui personalmente chiamato a rispondere, abbia poi materialmente incassato la somma.

Ancora, anche a voler superare tale primo elemento di stallo, subentra un ulteriore dato che parimenti appare ostativo alle finalità cui mira l'accusa.

Ovvero l'utilizzo di tale somma.

Non comparso più nell'intero ordito investigativo la figura di "tale" [REDACTED] sia o meno egli l'odierno imputato, non vi è la prova della causale prima e della finalizzazione di tale somma.

Probabilmente sul primo punto può soccorrere la figura de [REDACTED] e la funzionale partecipazione alla sua attività degli agenti sotto copertura. Ma il soggetto che ha acquisito la



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	---	---

somma per aver prelevato l'importo oggetto del trasferimento scappare dall'indagine e nulla può sostenersi circa il concreto utilizzo e, a maggior ragione più nello specifico, circa il reimpiego di tali importi per le finalità illecite dell'organizzazione.

E in particolare, considerata la ipotesi accusatoria, difetta la prova di una finalizzazione di tale importo per la condotta di cui al capo di imputazione, ovvero sia l'acquisto ed il trasporto del carico di 45 kg di cocaina nel container specificato.

Tale dato in uno con gli altri appare quindi dirimente anche in relazione all'importo di cui trattasi. Un versamento dell'importo complessivo di tremila euro non è tale, a voler tutto concedere, da indurre legittimamente il sospetto della sua illiceità. Pertanto, anche volendo ritenere il nostro [REDACTED] come il soggetto effettivamente indicato da Gonzales, come colui che poi li ha presi, ed incassati, difetta, in tale ulteriore passaggio, la certa consapevolezza della illiceità della somma.

Se pure in via ipotetica le motivazioni del chiesto versamento da parte del [REDACTED] può far deporre, per la sua caratura, per la illiceità, difetta la dimostrazione che il [REDACTED] sia stato a conoscenza del motivo del versamento. Non può escludersi che pur preso il denaro, per poi consegnarlo, fungendo quindi da soggetto interposto, costui sia stato del tutto all'oscuro delle ragioni del trasferimento del denaro effettuato a suo nome.

Dovrebbe ipotizzarsi cioè la consapevolezza che tale importo sia parte di una più complessa operazione di narco traffico internazionale che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, muove capitali di tutt'altro importo. Per cui un pagamento di tal fatta non può far *sic et simpliciter* presumere la consapevolezza di una utilizzazione o una origine illecita, o quanto meno non ai fini che qui ci occupano.

Emerge quindi come la ricostruzione del fatto, per poter far addivenire ad una ipotesi di responsabilità del [REDACTED] passi attraverso tutta una serie di ipotesi e presunzioni che investono ogni passaggio della vicenda:

dalla identità del soggetto che [REDACTED] indica come beneficiario della somma, dal soggetto che materialmente incassa la somma, dalla consapevolezza della provenienza della somma, dalla consapevolezza della destinazione della somma e del suo concreto riutilizzo, del collegamento dell'importo con il trasporto dei 45 chilogrammi di cocaina di cui al capo di imputazione.

Tutta una serie di ipotesi, possibilità, appunto presunzioni che non possono in alcun modo portare alla invocata declaratoria di penale responsabilità dell'imputato.



Tanto, come detto per il capo (9) del complessivo costruito imputativo.

Ma, come preannunciato, con evidenti riverberi sulla contestazione di cui al capo associativo: una ipotizzata partecipazione del soggetto [REDACTED], beneficiario della somma, alla vita ed alla attività dell'associazione, limitata ad aver ricevuto, elemento non dimostrato per quanto esposto, due versamenti per l'importo complessivo di €3.000.00, peraltro nell'arco temporale di soli due giorni. Un trasferimento di denaro che può dirsi isolato ed estemporaneo, diviso in due *tranches* per indicazione di [REDACTED]

Non vi sono, nell'intero quadro investigativo come delineato nelle indagini e riverberatosi nelle differenti sedi giudiziarie, altri momenti in cui [REDACTED] interviene nell'attività del gruppo.

Anche a voler limitare il ruolo di tale soggetto a ricevere somme, come soggetto attivo o come anche mero prestanome, per conto dell'associazione per poi trasferirli a sua volta ad altri sodali, ciò è avvenuto solamente due volte nel lungo arco di tempo durante il quale i soggetti sono stati bersaglio di indagine. Gli agenti sotto copertura non si imbattono nella sua persona né nel suo nome in alcun altro momento. Non viene più richiesto di effettuare pagamenti a Gomez come beneficiario. Tale figura non compare mai, in incontri, telefonate o scambi di mail, non accede alla posta elettronica per interloquire con gli altri pretesi suoi sodali.

È evidente che sin dall'inizio l'accusa mossa a [REDACTED] di essere soggetto partecipe al gruppo internazionale di traffico di sostanze stupefacenti sull'asse Italia - Sud America si è mossa in assenza di validi elementi che possano far discorrere in termini di partecipazione e concreto apporto per l'esistenza del gruppo, per la sua sopravvivenza, per il suo sostentamento e per la sua operatività.

Ed infatti, se anche nelle altre parallele sedi del presente procedimento si è discusso circa la esistenza del gruppo sodalizio oggetto della attività di indagine complessivamente svolta, secondo gli assunti condivisi della Corte di Cassazione, una tale ricostruzione non può costituire elemento di automatica dimostrazione della partecipazione al gruppo indiscriminata di tutti gli indagati e quindi, fra di essi, dell'odierno imputato [REDACTED]. Né può discorrersi indiscriminatamente di un effetto estensivo *erga omnes*, così da individuare i singoli ruoli assunti nella economia del sodalizio.

Ed infatti, la condotta contestata a [REDACTED] che tuttavia già in luce non ha assunto i crismi della condotta illecita rilevante per i fini di cui al presente giudizio, difetta della prova



n.269/2022 rg sent.	TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare	p.p. 318/2006 r.g. n.r. p.p.3386/2022r.g. g.i.p.
------------------------	--	---

di qualsivoglia illecito legame fra lo stesso e gli altri componenti concretamente collocabile nel più ampio contesto associativo.

La struttura giuridica dei delitti associativi, infatti, richiede due specifiche colorazioni soggettive, quale la coscienza e la volontà dei soggetti di fare parte ed operare nel più ampio contesto associativo – la cd. *Affectio societatis*, e la consapevolezza di agire per favorire il fine specifico dell'associazione, quale la sua esistenza e la sua operatività in termini di approvvigionamento di sostanze stupefacenti e la loro distribuzione; la invocata penale responsabilità avrebbe presupposto *"necessariamente che si accerta(ss)e che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell'esistenza di risorse dell'organizzazione su cui contare, e con la coscienza e la volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento"* (Cassazione, Sez. VI, n. 42587/2022).

Nulla di questo è stato individuato in capo alla posizione di [REDACTED] addove lo stesso comunque rispondeva, nel corso della intera ricostruzione accusatoria, di aver ricevuto denaro in due specifiche occasioni, temporalmente concentrate; una condotta che, come detto, è connotata da tutta una serie di dubbi e ipotesi meramente presuntive ed indimostrate che ne ha escluso, nei termini di cui in dispositivo, la rilevanza penale.

Conclusivamente, deve definirsi il vaglio della posizione del [REDACTED] in termini di insussistenza della prova, per entrambi i titoli di reato per cui è tratto giudizio, che l'imputato li abbia commessi.

Alla statuizione così pronunciata segue, ai sensi dell'articolo 300 del codice di procedura penale, la immediata perdita di efficacia della misura cautelare, nel caso di specie della custodia in carcere dell'imputato, disposta in relazione ai capi per è giudizio. Deve quindi disporsi l'immediata liberazione dell'imputato se non ristretto per altra causa.

Ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., la motivazione viene riservata in quarantacinque giorni in considerazione della rilevanza delle questioni in fatto ed in diritto da vagliare ai fini della decisione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438, 442, 530, comma 2, c.p.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dai reati allo stesso ascritti perché l'imputato non li ha commessi.

Visto l'art. 300 c.p.p.



n.269/2022
rg sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Ufficio dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare

p.p. 318/2006 r.g. n.r.
p.p.3386/2022r.g. g.i.p.

dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare in atto nei confronti di [REDACTED]

Dispone l'immediata liberazione dell'imputato se non ristretto per altra causa.

Visto l'art. 544 comma III c.p.p.

indica in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.

Catanzaro, 20 dicembre 2022

IL GIUDICE

Dr.ssa Gilda Danila Romano

Depositato in cancelleria udienza
il 23/01/2023
CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Carmela Ferrari